

**VERSIONE DEFINITIVA DELLA PROPOSTA DI MODIFICA
DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE CENTRO STUDIO TIZIANO E CADORE**

TITOLO I°: DENOMINAZIONE, FINALITA', FONDATORI

ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE

1. È stata costituita per volontà dei soci fondatori "MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE", "COMUNITA' MONTANA CENTRO-CADORE", "COMUNITA' MONTANA COMELICO - SAPPADA", "Comunità Montana della Valle del Boite", "Comunità Montana Cadore - Longaronese - Zoldano", "COMUNE DI PIEVE DI CADORE", "COMUNE DI SELVA DI CADORE", "Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno", "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Belluno", "Provincia di Belluno", "GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A", "MYTHOS S.R.L.", "GALVALUX s.r.l.", "TIPOGRAFIA TIZIANO S.N.C. DI GENOVA IGINO & C.", "ENTE COOPERATIVO DI CONSUMO DI MUTUO SOCCORSO - Società a responsabilità limitata", "LA COOPERATIVA DI CORTINA - società cooperativa a responsabilità limitata", "Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno", TABACCHI VITTORIO, DE RIGO WALTER, ZANDONELLA FRACHIEL MIRCO, UNTERBERGER GIUSEPPE, PASSUELLO CESARE, SORAVIA MAURIZIO, CIAN ENRICO o ENRICO ROBERTO, VASCELLARI VALENTINO, SOPRACOLLE ENZO e ZANELLA SINCERO, una Fondazione di Partecipazione denominata "FONDAZIONE CENTRO STUDI TIZIANO E CADORE", istituzione culturale di rilievo internazionale.
2. La Fondazione ha sede in Pieve di Cadore (Belluno). Eventuali sedi secondarie possono essere istituite in Italia o all'estero con deliberazione del Consiglio Generale sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.

ART. 2 SCOPI E FINALITA'

1. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Ha lo scopo di promuovere e favorire la ricerca, lo studio e la conoscenza della vita e dell'opera di Tiziano Vecellio e del suo tempo nonché dei valori culturali del territorio cadorino, con particolare riguardo al campo delle arti figurative, dell'architettura, dell'archeologia, della musica, del teatro, della letteratura, dell'archivistica, delle tradizioni popolari e di ogni altra manifestazione culturale del territorio.
2. Essa si propone altresì di promuovere e sostenere iniziative culturali e scientifiche, di svolgere attività di divulgazione e promozione culturale anche promuovendo a favore dei propri soci, loro famigliari e simpatizzanti viaggi culturali, ricreativi e sociali, in Italia e all'estero, realizzare attività formative e di ricerca anche in collegamento con le scuole, le Università ed altre Istituzioni scientifiche e/o culturali Nazionali ed Internazionali.
3. La Fondazione può altresì svolgere attività accessorie in conformità agli scopi istituzionali di cui ai precedenti commi. Tutti gli utili devono essere destinati agli scopi istituzionali.

ART. 3 ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

1. La Fondazione può altresì svolgere tutte le attività strumentali alla realizzazione dei propri scopi, ed in particolare:
- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati, che

siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti con terzi;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un'ampia divulgazione della conoscenza scientifica dell'opera di Tiziano Vecellio nei settori di interesse della Fondazione;
- f) istituire premi e borse di studio;
- g) svolgere attività di informazione, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, nei settori d'interesse della Fondazione;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Nello svolgimento delle attività sopraindicate, e in generale nel proprio operare, la Fondazione avrà quale primario e prioritario obiettivo di valorizzare al massimo le risorse e competenze messe a disposizione dai Soci Fondatori, Cofondatori e Sostenitori.

3. La Fondazione non assume obbligazioni per conto dei soci, né li rappresenta agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio. I soci non si assumono le obbligazioni della Fondazione, né possono assumere obbligazioni per conto della Fondazione. I soci non risponderanno verso terzi delle obbligazioni assunte dalla Fondazione. È esclusa ogni garanzia dei soci su prestiti contratti dalla Fondazione.

4. La Fondazione si rivolge ai più larghi settori di cittadinanza senza distinzione di etnia, sesso, nazionalità, condizioni economiche, sociali, politiche e religiose.

ART. 4 PATRIMONIO

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

Il Fondo di Dotazione è costituito:

- a) dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili conferiti dai soci Fondatori in sede di atto costitutivo;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione;
- c) dalle elargizioni, oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di denaro per contributi fatte da enti pubblici o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

2. Il Fondo di Gestione è destinato alla realizzazione degli scopi della Fondazione ed è costituito:

- a) dai proventi dell'attività della Fondazione;
- b) da ogni eventuale contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari, e non espressamente finalizzato all'incremento del patrimonio, proveniente da Enti pubblici, da Enti territoriali, dallo Stato, dall'Unione Europea o da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
- c) dai contributi, in qualsiasi forma, erogati dai propri membri;
- d) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio o quote del patrimonio medesimo, nei limiti fissati dal Consiglio Generale.

- e) dagli eventuali proventi derivanti dalle iniziative culturali, scientifiche ed editoriali promosse dalla Fondazione o partecipate da essa.
3. Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad investire le disponibilità liquide nel modo che riterrà meno rischioso e più redditizio.

ART. 5 ESERCIZIO FINANZIARIO E MODALITA' DI GESTIONE

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di dicembre di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno.

Copia del bilancio di previsione e consuntivo, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere trasmesso al Consiglio Generale della Fondazione.

2. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti.

Gli avanzi di gestione non destinati a ripianare le perdite o a riserva o ad aumento di patrimonio, potranno essere impiegati per spese della gestione ordinaria e straordinaria.

ART. 6 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori, Cofondatori e Sostenitori.

I membri della Fondazione esercitano i diritti e assumono gli obblighi previsti dal presente Statuto, uniformandosi alle decisioni degli organi della Fondazione.

ART. 7 FONDATORI

1. Sono Soci Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione. Il fondatore potrà perdere tutti i poteri connessi a tale qualifica, su delibera motivata del Consiglio Generale, in caso di inadempimento degli obblighi assunti nell'atto di fondazione.

2. Nel caso in cui venga meno la qualifica per qualsiasi ragione di socio della Fondazione, non è prevista la restituzione dei conferimenti fatti in precedenza.

ART. 8 COFONDATORI

1. È di diritto Cofondatore colui che sia stato designato, per atto tra vivi o mortis causa, da un socio fondatore o cofondatore persona fisica a subentrargli; in mancanza di detto atto è diritto degli eredi del socio fondatore o cofondatore defunto designare la persona fisica che lo sostituirà a pieno titolo, con l'attribuzione di Cofondatore. In caso subentri lo scioglimento di società, associazioni o enti che siano stati soci fondatori o cofondatori della Fondazione, potrà essere designata all'atto dello scioglimento la persona giuridica o la persona fisica destinata a rappresentare nella Fondazione l'organismo disciolto con gli stessi poteri del socio fondatore.

2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire, con voto unanime, la qualifica di Cofondatore a soggetti, pubblici o privati, in grado di fornire un rilevante supporto

alla Fondazione ed a coloro, persone fisiche o giuridiche, che abbiano versato un contributo di cofondazione nella misura e nelle forme che verranno determinate dal Consiglio Generale.

3. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, può inoltre riconoscere come soci onorari, equiparati a tutti gli effetti ai soci cofondatori, persone che abbiano particolarmente bene meritato nei confronti della Fondazione per significative iniziative o attività svolte.

Art. 9 SOSTENITORI

1. Ottengono la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. Ottengono altresì tale qualifica le persone fisiche e gli Enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione rendendo attività di particolare rilievo o attribuendo alla stessa beni immobili, mobili o altre utilità ritenute di rilevante valore in relazione alle finalità della Fondazione medesima.

3. La qualifica di sostenitore è attribuita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e dura per il periodo fissato nel medesimo provvedimento.

ART. 10 DECADENZA E RECESSO

1. Decadono dalla qualifica e cessano di partecipare alla Fondazione, i soci aventi natura di enti e/o persone giuridiche, nel caso si verifichino i seguenti casi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2. I membri possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

TITOLO II°: ORGANI

ART. 11 ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Assemblea dei Sostenitori;
- d) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) il Consiglio Scientifico;
- f) l'Organo di controllo.

2. La carica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente Onorario, di componente del Consiglio di Amministrazione, di componente del Consiglio Generale e di componente dell'Assemblea dei soci Sostenitori, non sono retribuite. Nello svolgimento delle loro funzioni di rappresentanza della Fondazione, possono essere previsti rimborsi spese documentati.

ART. 12 PRESIDENTE ONORARIO

1. Oltre agli organi statutari di cui all'articolo 11, la Fondazione può avere un

Presidente Onorario, scelto tra chi ha acquisito benemeritenze nei confronti della Fondazione.

2. Viene nominato dal Consiglio Generale, sentito il parere dell'Assemblea dei sostenitori, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il Presidente Onorario resta in carica a vita, salvi i casi di sue dimissioni o di revoca deliberata dal Consiglio Generale con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. Il Presidente Onorario è invitato alle riunioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei sostenitori con voto consultivo.

ART. 13 IL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è costituito dai Membri Fondatori e Cofondatori ed è l'organo collegiale a cui è riservata la deliberazione degli atti essenziali per la vita della Fondazione.

Il Consiglio Generale è convocato almeno una volta all'anno ed è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che ne è membro di diritto.

Il Consiglio Generale provvede a:

- a) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
- b) nominare l'Organo di controllo collegiale o monocratico;
- c) determinare le misure e le forme di versamento del contributo di cofondazione ai sensi dell'articolo 8;
- d) approvare il documento di programmazione annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- e) fornire il parere preventivo con funzione consultiva sui bilanci preventivo e consuntivo;
- f) deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;
- g) determinare il limite annuo entro il quale la Fondazione può assumere, per il conseguimento dei suoi scopi, atti di disposizione del proprio patrimonio entro il limite massimo del 20% del patrimonio esistente all'atto della deliberazione;
- h) deliberare eventuali compensi per il funzionamento del Consiglio Scientifico e dell'Organo di controllo;
- i) deliberare la nomina del Presidente Onorario;
- j) deliberare le modificazioni dello Statuto.

ART. 14 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE

1. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei suoi membri, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata con almeno otto giorni di preavviso.

In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma o telefax o posta elettronica certificata inviati con tre giorni di preavviso.

2. L'assemblea del Consiglio Generale è validamente costituita con l'intervento di almeno la metà dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci in seconda convocazione.

In caso di impedimento a partecipare, può essere data delega ad un socio, fermo restando che nessun socio potrà avere più di due deleghe.

In via ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, intervenuti personalmente o per delega.

Delibera, invece, a maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto, con riferimento alle determinazioni di cui alle lettere f) e j) del comma 3° del precedente articolo 13.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

3. Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; il verbale, dopo la sua redazione e sottoscrizione, deve essere approvato nella prima seduta utile dal Consiglio Generale.

Le sedute sono oggetto di registrazione audio. Ogni socio può formulare istanza motivata di trascrizione della registrazione in ordine alla quale decide il Consiglio di Amministrazione all'unanimità.

Le delibere sono a disposizione di chi avendone diritto ne richieda copia.

4. Il Segretario partecipa alle riunioni, senza diritto di voto.

5. Le riunioni del Consiglio Generale si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:

(a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. In sede di Consiglio Generale alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede secondo le seguenti modalità:

- si prende atto, prima della nomina, della designazione di tre consiglieri indicati individualmente dalla Magnifica Comunità di Cadore, dal Comune di Pieve di Cadore e dal Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno;

- si prende atto, prima della nomina, della designazione di un consigliere indicato congiuntamente dalla Unione Montana Centro Cadore, Unione Montana Val Boite, Unione Montana Comelico, Unione Montana Cadore Longaronese e Zoldo e dal Comune di Selva di Cadore;

- i restanti Soci fondatori e cofondatori privati e pubblici designano 5 consiglieri;

- 2 consiglieri sono designati dall'Assemblea dei soci sostenitori, con le modalità previste dall'art. 18.

2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ove siano stati nominati dal Consiglio Generale almeno 6 componenti.

3. L'eventuale mancata designazione dei propri consiglieri in sede assembleare non preclude agli aventi diritto, di poter provvedere a designarli nel corso dell'esercizio.
4. Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e proseguono il loro incarico sino alla nomina dei nuovi componenti. Possono essere rinominati.
5. Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.
6. Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
7. La carica di Consigliere di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Consiglio Generale.
8. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenesse opportuna la presenza di esperti in relazione ai progetti della Fondazione, può cooptare uno o più componenti destinati a far parte a titolo consultivo del Consiglio di amministrazione.

ART. 16 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. In particolare provvede:
 - a) a stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi da riassumere in un documento programmatico sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale;
 - b) entro il mese di dicembre di ogni anno a deliberare il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, sentito il parere del Consiglio Generale;
 - c) entro il mese di aprile di ogni anno, a deliberare, su relazione del Presidente, il conto consuntivo dell'esercizio precedente, sentito il parere del Consiglio Generale;
 - d) a trasmettere il conto consuntivo dell'esercizio precedente con una relazione sull'andamento e sull'attività della Fondazione al Consiglio Generale;
 - e) ad amministrare il patrimonio della Fondazione ed a prendere ogni inerente decisione;
 - f) a deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
 - g) a nominare i Cofondatori ed i Sostenitori;
 - h) a nominare il Consiglio Scientifico;
 - i) a deliberare circa la nomina, la cessazione ed il trattamento del personale dipendente della Fondazione ed a stipulare idonee convenzioni per consulenze e prestazioni qualora necessario;
 - j) a proporre le modifiche allo Statuto della Fondazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può adottare regolamenti interni per la disciplina di aspetti del funzionamento e dell'attività della Fondazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare speciali incarichi a propri componenti e nominare Procuratori Speciali per singoli atti. Può nominare, anche al di fuori dei propri membri, un tesoriere, determinandone i loro poteri, anche di rappresentanza. Può pure nominare, anche al di fuori dei suoi membri, un Segretario verbalizzante.

5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore della Fondazione con l'incarico di sovrintendere allo svolgimento delle attività della stessa e di curare la sua gestione amministrativa.

6. La nomina di Procuratori, del Direttore, del Tesoriere e del Segretario e la loro revoca sono deliberate con la maggioranza assoluta dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione.

ART. 17 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno otto giorni di preavviso.

In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma o posta elettronica o ancora con posta elettronica certificata inviate con tre giorni di preavviso.

2. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri.

In via ordinaria delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Delibera, invece, a maggioranza assoluta degli aventi diritto con riferimento alle determinazioni di cui al punto j) del comma 2° del precedente articolo 16.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

3. Le delibere constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente: il verbale, dopo la sua redazione e sottoscrizione, deve essere inviato a tutti i consiglieri.

Le sedute sono oggetto di registrazione audio. Ogni consigliere può formulare istanza motivata di trascrizione della registrazione in ordine alla quale decide il Consiglio all'unanimità.

ART. 18 ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

1. L'Assemblea è costituita dai soci sostenitori e si riunisce almeno una volta all'anno. È convocata con le medesime modalità previste per il Consiglio Generale all'articolo 14.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti almeno un quarto dei soci sostenitori rientranti nel periodo del provvedimento di nomina e che siano in regola con il contributo annuale, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

Anche ai soci sostenitori è riconosciuta la possibilità di delega nei limiti di due per ciascun socio.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

2. All'Assemblea spetta il compito di formulare pareri consultivi sui progetti di gestione della Fondazione e proposte per le attività da svolgere; elegge i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza secondo un criterio di rotazione tra i rappresentanti dei diversi soggetti Pubblici e Privati che lo costituiscono.

ART. 19 PRESIDENTE

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo interno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento; essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

2. Il Presidente come i Vice sono nominati con deliberazione assunta dalla maggioranza degli intervenuti.

3. Spetta al Presidente la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi.

Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale con la facoltà di nominare avvocati e procuratori ed inoltre:

- convoca il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale e l'Assemblea dei Sostenitori e li presiede;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Generale e dell'Assemblea dei Sostenitori ed ai rapporti con le autorità tutorie.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente e/o ai Consiglieri, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, le proprie facoltà.

ART. 20 CONSIGLIO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio Scientifico è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione; esso può essere ampliato fino ad un massimo di sette membri su proposta del consiglio stesso.

2. I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. Il Consiglio Scientifico, nomina nel suo seno il Presidente che lo convoca e lo presiede; il Presidente del Consiglio Scientifico è invitato alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

4. Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno e, periodicamente, secondo le proprie necessità operative.

Può essere convocato su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Consiglio Scientifico formula al Consiglio di Amministrazione proposte finalizzate a realizzare gli scopi della Fondazione, esprime pareri sulle iniziative ed i progetti sottoposti al suo esame, sovrintende all'attuazione dei progetti scientifici e delle iniziative formative e culturali, approvati e finanziati dal Consiglio di Amministrazione, esprime parere sui risultati ottenuti dalle singole iniziative, valutando l'opportunità della loro pubblicazione.

6. Per la programmazione ed esecuzione di particolari progetti scientifici, il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Consiglio Scientifico, un Comitato Scientifico ad hoc cui partecipa almeno uno dei componenti del Consiglio Scientifico stesso.

ART. 21 ORGANO DI CONTROLLO

1. La regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione è affidata ad un organo di controllo composto da tre membri o da un organo monocratico nominati dal Consiglio Generale.

Essi sono scelti fra persone iscritte nel registro dei Revisori contabili, e durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri dell'organo di controllo contabile possono compiere atti di ispezione e di controllo, vigilare sulla regolare tenuta delle scritture contabili e devono redigere la relazione sul conto consuntivo prima dell'esame di questo da parte del Consiglio Generale.

2. L'organo di controllo, se composto da tre membri, nomina, nel suo seno, il Presidente, che lo presiede e lo convoca.

3. L'organo di controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III°: SCIoglIMENTO

ART. 22 SCIoglIMENTO

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, deliberato dal Consiglio Generale che ne nomina il liquidatore, il patrimonio restante dopo l'esaurimento della liquidazione, verrà devoluto a favore della Magnifica Comunità di Cadore e del Comune di Pieve di Cadore, nella misura del 50% ciascuno e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

ART. 23 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le vigenti disposizioni di legge.

ART. 24 CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra i membri e tra questi e la Fondazione o i suoi organi, che non possono essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro di Belluno.

ART. 25 DURATA

La durata della Fondazione decorre dalla data dell'atto costitutivo ed è illimitata.